

**NOME DELLA COMMISSIONE****ANALISI ESAME DI STATO****PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:** MILANO, LEONE ALESSANDRO**SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE:** MANTOVA, BOCCHI MELISSA**COMPONENTI DELLA COMMISSIONE***PROVINCIA – COGNOME E NOME*

- **Ancona – Ciarimboli Luca**
- **Cuneo – Calzia Federico**
- **Cuneo – Burdisso Sara (sostituta)**
- **L'Aquila – Chirunet Anastasia**
- **Livorno – Barresi RosarioBryan**
- **Mantova – Bocchi Melissa**
- **Milano – Leone Alessandro**
- **Torino – Vial Simon**
- **Udine – Pantanali Samuele**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA

- L. 107/2015
- D. Lgs.62/2017
- L.108/2018
- Circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018
- D.M. 37/2019
- Successive circolari e note informative





DESCRIZIONE BREVE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La riforma dell'esame di stato è stata effettuata senza un vero coinvolgimento della rappresentanza studentesca delle Consulte, sia durante l'iter di emanazione del Decreto Legislativo 62/2017, sia nel periodo di proroga dell'effettiva entrata in vigore della riforma. Si ritiene, quindi, di dover esprimere il proprio parere riguardo al quadro normativo di riferimento.

DOCUMENTO

Nello specifico si analizza la riforma (D.Lgs. 62/2017) in alcuni suoi articoli ritenuti di grande importanza:

Art. 13, comma 2 – Ammissione dei candidati interni

Si richiede l'emanazione di indicazioni più specifiche delle casistiche che permettono il superamento del limite massimo di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico.

Art. 15 – Attribuzione del credito scolastico

Al fine di garantire un'omogenea applicazione su scala nazionale della norma si consiglia di emanare apposite indicazioni.

Si suggerisce, inoltre, di prendere in considerazione una rivisitazione del sistema attuale di assegnazione dei crediti nelle diverse fasce: al momento ogni fascia comprende due possibili punteggi (uno più basso ed uno più alto) indifferentemente dal numero di studenti che statisticamente vi appartengono in media. Si consiglia, dunque, di infittire le fasce centrali (che comprendono un numero maggiore di studenti) a discapito di quelle alle estremità, col fine di poter differenziare in modo più equo e valorizzare il diverso impegno degli studenti.

Art. 19 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

Si consiglia la modifica della normativa vigente: le prove INVALSI non dovrebbero rientrare nella valutazione d'esame o influenzare quest'ultima.

Il loro svolgimento non dovrebbe costituire requisito d'ammissione.

Pertanto, al fine di evitare ogni possibile influenza delle prove INVALSI sul giudizio dei membri della commissione d'esame nei confronti del maturando, si propone di rimuovere la possibilità da parte di alunni e docenti di visionare le prove svolte o anche solamente di





poterne verificare l'esito prima dell'assegnazione del voto finale.

Art. 17, comma 3 – Prove d'esame

Pur considerando la volontà di riformare la prima prova per eliminare temi considerati troppo complessi e laboriosi da svolgere nelle sei ore dedicate, si propone di reintrodurre il tema storico al fine di valorizzare l'apprendimento di tale disciplina anche in sede di prova scritta.

Art. 17, comma 4 – Prove d'esame

Pur apprezzando la volontà di valutare le conoscenze partendo da nuclei tematici comuni alle diverse discipline, si ritiene che ciò debba essere affiancato da uno sforzo di innovare la didattica nelle classi anche con la strutturazione della programmazione integrata. Si suggerisce l'utilizzo di verifiche multidisciplinari e di allineare più possibile i programmi delle diverse materie.

Art. 17, comma 10 – Prove di esame

Si apprezza fortemente l'introduzione di cittadinanza e costituzione nell'esame di stato, tuttavia si ritiene di dover invitare le scuole a implementare il suo insegnamento sia trasversale (con specifici progetti), che all'interno di discipline scolastiche.

Per rendere ciò omogeneo a livello nazionale, si richiede l'emanazione di specifiche linee guida dedicate al tema generale.

Si consiglia di prestare particolare attenzione ai corsi serali, all'interno dei quali non sono presenti molti progetti su cui poter strutturare la parte di esame in analisi. Si ricorda che è presente anche la non obbligatorietà del PCTO.

Art. 17, comma 9 – Prove di esame

Riguardo l'analisi dei PCTO e della parte dedicata del colloquio orale nell'esame di stato si rimanda l'approfondimento alla commissione dedicata.

Art. 19, comma 5 – Colloquio (OM 205/2019)

La modifica dello spazio precedentemente riservato all'esposizione autonoma, all'inizio del colloquio, è ritenuta coerente con la metodologia che è richiesta all'alunno per sostenere il nuovo esame di stato.

Ad esempio la capacità di muoversi all'interno di discipline su un percorso condiviso precedentemente all'interno della classe, la preparazione di un contenuto multimediale per illustrare la propria esperienza personale in riferimento al PCTO, così anche la possibilità, attraverso la parte dedicata a cittadinanza e costituzione, di parlare del proprio percorso oppure associarlo ad altri ambiti. In linea con ciò che è stato osservato in riferimento alla seconda prova scritta, si rinnova l'invito allo sviluppo di percorsi trasversali di insegnamento, non solo finalizzati al colloquio orale dell'esame di stato, ma ad una crescita formativa dello studente.

